

Rivista N°: 3/2016
DATA PUBBLICAZIONE: 26/07/2016

AUTORE: Antonio Reposo *

SULLA NATURA GIURIDICA DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE

1) L'art. 138 della costituzione, compreso nella Parte II, Titolo VI, Sezione II, avente ad oggetto «Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali» dispone al primo comma che: «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione»; e aggiunge al secondo comma: «Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

È da notare che, a far tempo dall'entrata in vigore della costituzione fino al 1970, quando venne disciplinato con la legge 25 maggio n. 352 l'istituto del referendum costituzionale, in modo da consentirne l'effettivo esercizio, la norma che prevede il ricorso a tale istituto è rimasta inapplicata, talché le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale (che d'ora in poi per brevità accomuneremo nella dizione "leggi costituzionali"), non essendo esperibile il referendum per mancanza della legge implementativa, sono state approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi.

2) Il referendum costituzionale assume, come risulta chiaro dal combinato disposto dell'art. 138 e della l. di attuazione n. 352/1970, un carattere meramente eventuale, come ha puntualizzato la Corte costituzionale nella sentenza n. 496/2000.

L'art. 138 prescrive infatti al suo terzo comma che: «Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

* Già Ordinario nell'Università di Padova.

A tal fine l'art. 1, l. n. 352 stabilisce che: «Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se la approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione».

Il significato da assegnare alla previsione di tale maggioranza qualificata è, a prima vista, che uno schieramento talmente ampio dei componenti il Parlamento, calcolato sul totale dei membri del collegio e non sui soli presenti, comprende una larghissima frazione di entrambe le Camere e, nella misura in cui non può non coinvolgere anche una percentuale più o meno consistente delle opposizioni, fa presumere che la legge costituzionale corrisponda alla volontà di gran parte del corpo elettorale e, pertanto, sembra superfluo, data questa vastità e concordia di consensi, sottoporla ad una ulteriore verifica da parte del popolo.

Anche se potrebbe non esistere necessariamente una piena corrispondenza tra Parlamento e Paese, per es. quando ci si allontana nel tempo dalla consultazione elettorale, la presunzione di consenso del corpo elettorale è assoluta, cioè *juris et de jure*, cosicché l'approvazione ha carattere definitivo, consentendo di procedere alla promulgazione e alla pubblicazione della legge costituzionale, che entra in vigore secondo le stesse regole stabilite per le leggi ordinarie. La promulgazione non è peraltro espressa con la formula consueta, ma con quella esplicitamente dettata per le leggi costituzionali dall'art. 2 della l. n. 352.

3) Il Parlamento, secondo il primo comma dell'art. 138, deve comunque approvare la legge costituzionale nella seconda votazione con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, e non a maggioranza semplice dei soli presenti, come le leggi ordinarie, in quanto ciò corrisponde all'esigenza di sottrarre in ogni caso le norme costituzionali, in quanto regole fondamentali dell'ordinamento politico, al potere decisionale della sola maggioranza parlamentare (o, come alcuno ottimisticamente sostiene, al fine di riprodurre il consenso di un ampio schieramento di forze politiche, tale da assicurare le stesse condizioni di compromesso che hanno consentito alla costituzione italiana di nascere).

È da notare *en passant* che questa indispensabile garanzia poteva essere soddisfatta, ed è stata per lo più soddisfatta, in presenza di un sistema elettorale proporzionale, che di solito non garantisce a nessuna forza politica di assicurarsi la maggioranza assoluta nelle due Camere, mentre si è largamente indebolita a far tempo dagli anni Novanta con la introduzione di un sistema elettorale tendenzialmente maggioritario, come quello previsto dalle ll. n. 276 e 277/1993, n. 270/2005 (ed ora anche dalla l. n. 52/2015), che hanno sostanzialmente trasformato il partito politico vincitore delle elezioni nel *dominus* delle regole costituzionali: con la conseguenza che cospicue novelle costituzionali hanno visto quali protagonisti proprio le forze di governo, le quali potrebbero avere interesse, specie verso la fine della legislatura, a modificare la costituzione a proprio profitto.

In presenza della maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi, dei componenti di ciascuna Camera, le leggi costituzionali, come aggiunge il secondo comma dell'art. 138, possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubbli-

cazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di ciascuna Camera o cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori.

In occasione delle vicende referendarie del 2001 e del 2006, ci si è chiesti se, in presenza di richieste provenienti da membri del Parlamento, il termine di tre mesi debba comunque decorrere fino alla scadenza o debba invece arrestarsi dopo le prime richieste, dubbio che è stato risolto dal governo nel primo senso, come del resto prevede l'art. 14 della l. n. 352 nel caso che sia pronunciata la dichiarazione di illegittimità del referendum, che tra poco illustreremo.

Bisogna anche ricordare che il referendum costituzionale non può essere richiesto per le leggi costituzionali con le quali sono approvate modifiche agli Statuti delle Regioni speciali anche nel caso che non abbiano raggiunto la maggioranza dei due terzi nella seconda votazione. Questa deroga all'art. 138 è stata disposta dalla l. cost. n. 2/2001 in quanto tali modifiche non riguardano la popolazione nazionale, ma soltanto quella della Regione il cui Statuto viene modificato.

L'intervento del corpo elettorale, che è inserito dalla costituzione nel procedimento legislativo ordinario soltanto marginalmente, assume anche in tal caso un carattere eccezionale, operando come una sorta di veto posto nelle mani del popolo.

Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale nella cit. sentenza n. 496/2000, la decisione politica di revisione è opzione rimessa il primo luogo alla rappresentanza politico-parlamentare. Il corpo elettorale non è il propulsore della innovazione costituzionale e non è nemmeno chiamato a partecipare alla adozione delle leggi costituzionali per quanto riguarda il loro contenuto, ma soltanto a confermare o a respingere *tout court* la manifestazione di volontà dei suoi rappresentanti, sulla base del presupposto che tale volontà, in quanto espressa dalla sola maggioranza assoluta e non qualificata dei componenti di ciascuna Camera, può emarginare consistenti minoranze contrarie alla legge costituzionale presenti nelle stesse Camere, e dunque nel Paese, che sono così poste in grado di sconfiggere la volontà della maggioranza che ha bypassato il loro consenso.

A tal proposito, appare estremamente significativo il fatto che la domanda di referendum possa essere presentata anche da un quinto dei membri di ciascuna Camera, minoranza che non è contemplata tra i soggetti titolari dell'iniziativa referendaria nell'art. 75, primo comma, della costituzione per quanto riguarda il referendum abrogativo delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge. Tale iniziativa accorda infatti alle minoranze parlamentari dissenzienti la possibilità di richiedere l'intervento del corpo elettorale, in quanto la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera potrebbe escludere frazioni del Parlamento espressive di altrettali minoranze del corpo elettorale.

Queste considerazioni, oltre che il buon senso, farebbero supporre che il referendum costituzionale abbia finalità tendenzialmente oppostive rispetto alla iniziativa di modifica della costituzione, in quanto dovrebbe presumibilmente essere richiesto non dalla maggioranza parlamentare che ha approvato la legge –la quale, per la sua entrata in vigore, potrebbe limitarsi a lasciare semplicemente decorrere il termine stabilito per il referendum –, ma dalle minoranze politiche che non disponevano della forza sufficiente per bloccarla in Parlamento e

che tuttavia sono rappresentate nelle Camere e possono a tal fine anche agire direttamente o promuovere l'iniziativa di cinque Consigli regionali o di cinquecentomila elettori.

Sta in fatto, invece, che le riforme costituzionali approvate nel 2001 e nel 2006 dalle sole maggioranze politiche del tempo hanno visto assegnare al referendum un valore alquanto diverso e anomalo, in quanto anche le stesse maggioranze hanno ritenuto opportuno attivarsi per sottoporre tali leggi costituzionali al responso popolare. Così sia nella consultazione del 7 febbraio 2001 che in quella del 25-26 giugno 2006, richieste referendarie sono state avanzate, oltre che dalle minoranze che in Parlamento si erano opposte invano all'approvazione della legge costituzionale, anche dalle stesse forze politiche che, a maggioranza assoluta, avevano votato e approvato la legge costituzionale, e ciò presumibilmente per supportare la loro linea politica che in Parlamento non aveva raggiunto una maggioranza qualificata.

Questo scenario si sta ora riproponendo con riguardo alla riforma costituzionale approvata con la maggioranza assoluta dalla Camera dei deputati in quarta lettura il 12 aprile 2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2016 (16AO3075), tanto che i partiti di maggioranza hanno addirittura promossa la raccolta delle firme referendarie per raggiungere il *quorum* di cinquecentomila elettori.

4) Il referendum ha un carattere facoltativo.

Secondo l'art. 3 della l. n. 352: «Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale».

Tale pubblicazione è diversa da quella adottata per le leggi ordinarie, avendo per scopo di rendere noto il provvedimento ai soggetti interessati e di far decorrere il termine dei tre mesi utili ad avanzare le richieste di referendum, e tale anomalia risulta da diverse peculiarità formali, quali: omessa inserzione nella Raccolta; collocazione separata dalle altre leggi e del numero d'ordine; intitolazione dalla quale si possa desumere che si tratta di legge costituzionale approvata dalla sola maggioranza assoluta e avvertimento della possibilità del referendum costituzionale.

La pubblicazione che avviene nel procedimento referendario non è dunque la pubblicazione normale cui segue l'entrata in vigore delle leggi, ma una mera pubblicazione di tipo notiziale, che fa decorrere il termine per la richiesta del referendum costituzionale.

a) Può tuttavia accadere che nessuno dei potenziali titolari della iniziativa referendaria, cioè un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, ne faccia domanda.

È da citare a titolo di esempio il caso della legge costituzionale n. 1/2002, abrogativa dei primi due commi della XIII Disposizione transitoria e finale della costituzione che ponevano alcune limitazioni a carico degli *ex re*, dei membri di casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti. Sebbene tale legge non avesse ottenuto nella seconda votazione la maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, nessuna domanda referendaria fu avanzata, cosicché, trascorsi i tre mesi dalla pubblicazione, si procedette senz'altro alla promulgazione e alla pubblicazione.

Se il corpo elettorale, vincolato com'è al procedimento parlamentare, non richiede il referendum entro i termini rigorosamente previsti, pur potendolo fare, il suo consenso si può ritenere manifestato tacitamente. Agli elettori è del resto consentito di concorrere in numero di cinquecentomila alla domanda di referendum; cosicché, se questo diritto non viene acquistato per omissione, non solo di altri soggetti che ne sono titolari, cioè un quinto dei membri di ciascuna Camera e cinque Consigli regionali, ma anche di una frazione dello stesso popolo, cioè di cinquecentomila elettori, la tesi dell'assenso tacito diventa condivisibile;

b) Può anche accadere che i soggetti abilitati inoltrino la loro domanda dopo lo spirare del termine perentorio dei tre mesi decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del progetto approvato dalle Camere oppure che la domanda di referendum venga proposta con modalità non conformi a quelle previste dalla legge implementativa che disciplina il procedimento referendario, irregolarità che vengono attestate dalla dichiarazione di illegittimità del referendum da parte dell'apposito Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione ex art. 12 l. n. 352 e chiamato a verificare se la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'art. 138 della costituzione e alla legge.

In caso di omessa richiesta o di richiesta dichiarata illegittima, il referendum costituzionale non ha luogo e la legge costituzionale è senz'altro promulgata e pubblicata ai sensi degli artt. 5 e 14, l. n. 352 (la promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine).

Si può condividere, limitatamente a questa ipotesi, l'opinione secondo la quale il mancato svolgimento del referendum fa cadere la condizione sospensiva esterna che impedisce il perfezionarsi dell'efficacia della legge costituzionale.

5) La domanda di referendum deve essere presentata alla Cancelleria dell'Ufficio per il referendum presso la Corte di cassazione con l'esatta indicazione della legge costituzionale da sottoporre alla votazione popolare da parte di tre delegati, se la richiesta è di parlamentari, da tre almeno dei promotori, se è popolare, da cinque delegati, se è regionale (artt. 4, 6, 9, 11, l. n. 352).

La richiesta deve concernere tutta la legge e non soltanto parti di essa, come nel referendum abrogativo.

Ad uno spaccettamento del quesito referendario osta l'art. 16 della l. 352 quando prevede esplicitamente che gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sul «testo della legge di revisione» o sul «testo della legge costituzionale», precisando letteralmente il quesito da sottoporre agli elettori, tanto è vero che non è contemplato un giudizio di ammissibilità analogo a quello che è attribuito alla Corte costituzionale in ordine al referendum abrogativo e che ha condotto, come è noto, la giurisprudenza costituzionale a circoscrivere e delimitare notevolmente l'ambito dei quesiti sottoponibili al corpo elettorale.

Non vi è dunque posto per alcun giudizio di ammissibilità circa i quesiti referendari e, del resto, non vi sono materie per le quali il referendum costituzionale è ammesso o non è ammesso, come è previsto invece per il referendum abrogativo dall'art. 75, secondo comma, della costituzione, con la conseguente impossibilità di dubbi anche a tale riguardo, essendo necessario soltanto accertare la legittimità formale del procedimento, vale a dire se la richie-

sta di referendum è stata presentata nelle forme disciplinate dalla costituzione e dalla legge regolatrice.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale della cassazione che dichiara la legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale ed è notificata ai delegati e ai presentatori. Il referendum è poi indetto dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni della comunicazione dell'ordinanza che lo abbia dichiarato legittimo (non che lo abbia "ammesso", come si esprime impropriamente il legislatore) e deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione, mentre il Presidente della Repubblica può ritardarne l'espletamento fino a sei mesi oltre il termine per abbinarlo ad eventuali altri referendum costituzionali (art. 13 e 15, l. n. 352).

Al corpo elettorale, la cui disciplina è comune a quella prevista dal t.u. delle leggi per l'elezione della Camera deputati 30 marzo 1957, n. 361 (art. 50, l. n. 352), viene sottoposto, come si diceva, un quesito referendario così formulato: «Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo (o degli articoli...) della Costituzione, concernente...(o concernenti...) ovvero approvate il testo della legge costituzionale...concernente...approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero...del...» (art. 16, l. n.352.).

Questa dizione, come gli altri riferimenti dell'art. 138 e della stessa l. n. 352 alle "leggi" (costituzionali) sottoponibili a referendum sembrano palesemente impropri, visto che si tratta di atti normativi che, seppure approvati dal Parlamento, sono semplici progetti, non ancora in grado di produrre i loro effetti in attesa del responso popolare.

Se il progetto è approvato dalla maggioranza funzionale degli elettori che abbiano espresso validamente il loro voto, esclusi i voti nulli e le schede bianche, l'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del referendum e decide anche su eventuali reclami mediante attestazione che la legge costituzionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi: onde ne segue che il Presidente della Repubblica procede a sua volta alla promulgazione in base al verbale trasmessogli, dando menzione dell'avvenuto referendum nella formula di promulgazione, cui segue poi la pubblicazione (artt. 24 e 25 l. n. 352)

È bensì vero che la legge costituzionale approvata dalla Camere non è caduta e ad essa non si è sostituita la legge voluta dal popolo, ma il provvedimento uscito dalle Camere è, giova ripeterlo, soltanto un progetto e, di conseguenza, quando la maggioranza approva, l'appello al popolo costituisce un elemento di integrazione della legge costituzionale, cosicché l'approvazione popolare assume un carattere costitutivo, secondo la tesi che ci sembra in tale ipotesi accoglibile. Quando si richieda l'approvazione da parte di un soggetto di un atto già determinato nel suo contenuto da un altro soggetto, ciò non significa infatti, come sottolineò Costantino Mortati, che l'approvazione abbia una minore importanza dell'originale atto approvativo e, nel caso di specie, spetta al popolo una valutazione decisoria di ultima istanza e non quella di semplice ratifica.

Né giova in contrario una interpretazione meramente letterale, perché, se è vero che l'art. 138 fa riferimento alle "leggi" costituzionali "adottate" dalle Camere, vuole semplicemen-

te attribuire loro la scelta del contenuto delle medesime e, del resto, la costituzione menziona poi esplicitamente le leggi "approvate" dal popolo.

La legge costituzionale così approvata è un atto complesso ineguale alla cui formazione concorrono la volontà del Parlamento e la volontà del corpo elettorale, come risulta autenticamente dalla illustrazione del proprio emendamento, divenuto l'art. 138 della costituzione, che fece Tommaso Perassi in Assemblea costituente, sottolineando lo spirito democratico del costituente inteso a far piena applicazione del principio della sovranità popolare, così da concepire il corpo elettorale come una sorta di terzo organo legislativo contitolare del potere di revisione costituzionale allo stesso modo e titolo delle due Camere.

Nel caso della revisione del Titolo V della Parte seconda della costituzione, approvata nel 2001 in seconda votazione a maggioranza assoluta, il referendum costituzionale richiesto da due distinti gruppi di senatori si è svolto il 7 ottobre 2001 e ha avuto esito positivo consentendo la promulgazione il 7 ottobre 2001 della l. cost. n. 3/2001.

6) Se invece il referendum ha risultato sfavorevole, il Ministro per la grazia e la giustizia ne dà notizia mediante la pubblicazione, anch'essa meramente notiziale o di denuncia, sulla Gazzetta Ufficiale (art. 26, l. n. 352), e il procedimento di formazione della legge si interrompe.

La Corte costituzionale nella già cit. sentenza n. 496/2000 sembra propendere per la tesi che il referendum costituzionale consolida l'efficacia della approvazione parlamentare, in quanto nel nostro sistema le scelte fondamentali della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla maggioranza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire a schema libero, ma solo nelle forme tipiche all'interno di un procedimento previsto razionalmente dall'art. 138 che tende a ridurre il rischio che la scelta sia legata a situazioni contingenti.

Sotto tale profilo si determina una analogia con il referendum abrogativo, nel senso che entrambi i referendum sono atti normativi di chiusura aventi un valore meramente negativo.

Diversamente da quanto è previsto per il referendum abrogativo dall'art. 75, quarto comma, non si richiede tuttavia la partecipazione al voto di un *quorum* di elettori, cioè di una maggioranza strutturale,.

La mancata previsione del *quorum* sembra giustificarsi proprio per la natura di garanzia propria del referendum costituzionale consentendo alle minoranze politiche di sconfessare il Parlamento; ma anche per il fatto che nel referendum abrogativo il voto popolare è il fattore unico di mutamento del precedente ordinamento, mentre nel referendum costituzionale è uno solo degli elementi del procedimento di formazione della legge costituzionale (una ulteriore ragione della mancata previsione di una maggioranza strutturale potrebbe ricavarsi dall'ottimistico presupposto dei costituenti che, data la rilevanza della materia costituzionale, il popolo sarebbe andato a votare in massa: il che peraltro non è avvenuto in occasione del primo referendum costituzionale celebrato il 7 ottobre 2001 quando si recarono al voto soltanto il 34,1% degli elettori).

Di fatto, l'art. 75, richiedendo la partecipazione della maggioranza degli elettori perché il referendum abrogativo sia valido, favorisce i sostenitori della legge in vigore, che hanno a loro disposizione per far fallire il referendum non solo il voto negativo, ma sopra tutto l'arma della astensione, come la prassi largamente sta a dimostrare. All'opposto, nel caso del referendum costituzionale, il mancato *quorum* strutturale potrebbe favorire le minoranze che lo richiedono, perché un forte astensionismo dell'elettorato indifferente le farebbe prevalere; ma a loro volta, i partiti di maggioranza possono far appello al popolo onde ottenere quel risultato politico che in Parlamento non sono riusciti pienamente a conseguire, cosicché il referendum assume un valore confermativo e non oppositivo.

Nel referendum costituzionale il popolo interviene in linea di principio come un fattore che può rendere più difficile la modificazione della disciplina costituzionale, in funzione principalmente di freno e di conservazione del testo costituzionale esistente, come ha precisato la Corte costituzionale nella più volte cit. sentenza n. 296, ma può anche operare in certo qual modo come un fattore politicamente rafforzativo di una riforma costituzionale che ha incontrato il favore di una parte soltanto delle Camere e, presumibilmente, delle sole forze di maggioranza..

Le modifiche costituzionali sono state respinte dal corpo elettorale per quanto riguarda una cospicua revisione della Parte II della costituzione approvata in via definitiva dal Senato il 16 novembre 2005 a maggioranza assoluta e poi bocciata dagli elettori nel referendum svoltosi il 25-26 giugno 2006.

7) È da ritenere in ogni caso precluso al Presidente della Repubblica l'esercizio del potere di rinvio alle Camere della legge costituzionale per un nuovo esame ex art. 74 della costituzione.

Se infatti la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione con maggioranza qualificata o con maggioranza assoluta, come esige l'art. 138, primo comma, il nuovo esame è già stato effettuato e sarebbe superfluo esigerne un terzo: del resto, il rinvio di una legge costituzionale approvata con la maggioranza dei due terzi potrebbe risolversi in una terza approvazione a maggioranza assoluta, innescando successivamente la procedura referendaria e quindi l'intervento del popolo!

Il potere di rinvio presidenziale, diverrebbe addirittura assurdo, comportando una quarta approvazione, nel caso di un responso positivo del corpo elettorale che ha suffragato la doppia approvazione parlamentare e rispetto al quale, del resto, il rinvio non è esercitabile in base alla lettera costituzionale, in quanto viene accordato al Presidente della Repubblica nei confronti delle Camere e non del popolo.

L'opposta opinione che reclama l'intervento presidenziale per far valere vizi di legittimità costituzionale attinenti al procedimento referendario è contraddetta dallo stesso legislatore che negli artt. 12 e 23 della l. n. 352 ha esplicitamente assegnato all'Ufficio centrale della Cassazione il giudizio sui reclami, mentre resta sempre ipotizzabile, per chi si preoccupa delle garanzie formali, un successivo sindacato da parte della Corte costituzionale.

8) Si deve pensare infatti che la Corte costituzionale possa controllare la legittimità costituzionale delle leggi costituzionali per quanto concerne la legittimità del loro procedimento di formazione, in quanto è sempre stato ammesso un sindacato sui vizi formali che potrebbero forse anche riguardare la procedura referendaria.

9) Il divieto di assegnare alle competenti commissioni progetti di legge respinti prima di sei mesi dalla loro reiezione previsto per i progetti di legge costituzionali dagli artt. 100, comma terzo, Regolamento della Camera dei deputati e art. 124, comma terzo, Regolamento del Senato, è da reputarsi operante anche qualora la reiezione avvenga in seguito all'esito negativo del referendum.

È infatti legalistico l'argomento secondo cui il mancato divieto di riproposizione deriverebbe dal fatto che le citate disposizioni regolamentari si riferiscono a progetti di legge respinti dalle Camere, in applicazione del generale principio del *ne bis in idem*, e non anche a progetti di legge approvati dalle Camere ma respinti da altri soggetti.